

## **GESTIONE SEPARATA A PRESTAZIONE DEFINITA**

### **Art. 23 – Scopo**

La Gestione eroga prestazioni definite in forma di rendita.

### **Art. 24 – Iscritti**

Sono iscritti alla Gestione i dipendenti in servizio, già iscritti al Fondo alla data del 31.12.1997.

### **Art. 25 – Risorse**

Le risorse a disposizione della Gestione sono:

- a) il patrimonio in essere alla data del 31.12.1997;
- b) i contributi di cui all'art. 26;
- c) i rendimenti delle attività patrimoniali possedute;
- d) qualsiasi altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a realizzare lo scopo della gestione.

### **Art. 26 – Contribuzione**

Salva eventuale diversa misura successivamente concordata dalle Fonti Istitutive, in conformità alla Fonte Istitutiva del 12 febbraio 1999, è prevista, a partire dall'1.1.1998, la contribuzione a carico della Banca nella misura del 5,70% della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO, tempo per tempo goduta dagli iscritti.

### **Art. 27 – Prestazioni**

Sono a carico della Gestione le prestazioni dirette ed ai superstiti in godimento alla data del 31.12.1997 nonché quelle spettanti al personale di cui all'art. 57. Sono altresì a carico della Gestione le pensioni dirette ed ai superstiti di cui ai successivi artt. 28, 29 e 30.

### **Art. 28 – Pensioni dirette: misura dei trattamenti di quiescenza e di invalidità**

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, le pensioni dirette sono liquidate con le modalità di cui ai commi che seguono.
2. L'importo-base delle pensioni dirette è calcolato mediante la seguente tabella di scaglioni di retribuzione annua di riferimento e di corrispondenti percentuali da applicare per ogni anno di anzianità contributiva, entro il limite di 40 anni:

Scaglioni	Percentuali
Da 0 a L. 60.188.000	0,6%
Da L. 60.188.001 a L. 80.050.040	0,046%
Da L. 80.050.041 a L. 99.912.080	0,0388%
Da L. 99.912.081 a L. 114.357.200	0,0316%
Oltre	0,0258%

3. La retribuzione annua di riferimento è quella in godimento alla data del 31.12.1997 con esclusione delle voci extracontrattuali aventi carattere di discontinuità e degli emolumenti aventi carattere di discontinuità, quali i compensi per lavoro straordinario, le diarie, le indennità per turni, ecc. L'anzianità contributiva è quella maturata alla data del 31.12.1997.
4. Per le frazioni di anno, le percentuali di cui alla tabella precedente sono ridotte di tanti dodicesimi quanti sono i mesi necessari a completare l'anno. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
5. Per i lavoratori con contratto a tempo parziale, nei limiti della durata del medesimo contratto, le predette percentuali sono ridotte in misura proporzionale al minor orario settimanale prestato, mentre la retribuzione annua di riferimento è quella prevista per il tempo pieno.
6. L'importo-base calcolato con le modalità di cui ai commi dal 2 al 5, è rivalutato onde consentire il reintegro dell'inflazione intervenuta nel periodo dal 31.12.1997 fino alla liquidazione del trattamento pensionistico. A tal fine, è fatto riferimento all'indice del costo della vita tempo per tempo utilizzato per indicizzare le pensioni a carico dell'AGO.

#### **Art. 29 - Pensioni dirette: requisiti di accesso**

1. Il trattamento di quiescenza spetta all'iscritto, cessato dal servizio, in possesso dei requisiti per l'accesso all'analogo trattamento a carico dell'AGO e con la decorrenza dello stesso, a condizione che sussistano almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo.
2. Ove sia riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza a carico dell'AGO, la condizione di lavoratore non vedente, il periodo minimo di iscrizione e di contribuzione è ridotto di un terzo.
3. La pensione di invalidità spetta nel caso in cui lo stato invalidante, che determina la cessazione dal servizio, non preesista all'iscrizione al Fondo e risulti dalla concessione di analoghe prestazioni erogate dall'AGO.
4. La pensione di invalidità deve essere richiesta al Fondo entro 6 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro ed è revocata contestualmente all'analogha prestazione a carico dell'AGO.

#### **Art. 30 - Pensioni ai superstiti: indirette e di reversibilità**

1. La pensione ai superstiti spetta ai beneficiari individuati dalle norme tempo per tempo in vigore nell'AGO.
2. Il Fondo corrisponde pensioni ai superstiti:
  - a) in caso di morte del titolare di pensione diretta;
  - b) in caso di morte dell'iscritto;
  - c) in caso di morte dell'ex iscritto che vanta almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo e che sia in attesa di maturare gli ulteriori requisiti di cui al comma 1 dell'art. 29. In ogni caso, la pensione ai superstiti spetta in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'AGO.
3. Le pensioni ai superstiti sono calcolate in base alle seguenti percentuali della pensione che, a prescindere dai requisiti di accesso di cui all'art. 29, sarebbe spettata ai danti causa di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ovvero della pensione già percepita dal dante causa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2:
  - a) 60% per il coniuge;
  - b) 60% per ciascun figlio;
  - c) 60% per ciascun genitore;
  - d) 60% per ciascun fratello celibe o sorella nubile.